

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2446 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2201 relativa alla nomina di alcuni membri del consiglio di gestione della rete e della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione ⁽²⁾ istituisce un consiglio di gestione della rete per monitorare e orientare l'esecuzione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo. Istituisce altresì una cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi al fine di garantire la gestione efficace delle crisi a livello di rete.
- (2) A norma dell'articolo 18, paragrafo 7, e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, la Commissione nomina i membri del consiglio e della cellula e i loro supplenti su proposta delle rispettive organizzazioni, dell'Agenzia europea per la difesa o di Eurocontrol.
- (3) Il presidente, i vicepresidenti, i membri del consiglio di gestione della rete e i loro supplenti, nonché i membri della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi e i loro supplenti sono stati nominati dal 2020 al 2024 con decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Con la decisione di esecuzione (UE) 2020/2201 ⁽⁴⁾, la Commissione ha tenuto conto di una serie di proposte delle autorità designate di cui all'articolo 18, paragrafo 7, e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 relative alle nomine sia per il consiglio di gestione della rete che per la cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi.
- (5) Nel 2021, dopo l'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2020/2201, la Commissione ha ricevuto una serie di proposte di nuove nomine sia per il consiglio di gestione della rete che per la cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi. Tali proposte sono state incorporate nella decisione di esecuzione (UE) 2020/2201 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2022/723 della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione, del 17 dicembre 2019, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020-2024 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 90).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2201 della Commissione, del 22 dicembre 2020, relativa alla nomina di alcuni membri del consiglio di gestione della rete e della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 59).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/723 della Commissione, del 10 maggio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2201 relativa alla nomina di alcuni membri del consiglio di gestione della rete e della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 21).

